Decreto del Presidente della Regione Friuli – Venezia Giulia 19 marzo 2004, n. 81.

Legge regionale n. 2/2000, art. 6, commi 137, 138, 139. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore dei soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti mirati alla promozione dell'immagine della Regione Friuli – Venezia Giulia e per l'incremento del movimento turistico. Approvazione.

in B.U.R.FVG. n. 13 del 31-3-2.004

sommario

Art. 1.Finalita'Art. 2.Beneficiari	
Art. 3.Iniziative finanziabili	
Art. 4.Priorità	1
Art. 5.Intensità del finanziamento	2
Art. 6.Presentazione delle domande di	
finanziamento	2
Art. 7. Modalita' di finanziamento	2
Art. 8.Norma transitoria	2
Art. 9.Abrogazione	2
Art. 10.Entrata in vigore	
E	

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2000)»;

Visto l'art. 6 della legge regionale n. 2/2000 concernente «Interventi nei settori produttivi»;

Visto, in particolare, il comma 137 dell'art. 6 della suddetta legge regionale che autorizza l'amministrazione regionale a concedere finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti mirati alla promozione dell'immagine della Regione Friuli-Venezia Giulia e per l'incremento del movimento turistico;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», ed in particolare l'art. 30 ai sensi del

quale i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Ritenuto necessario disciplinare i suddetti criteri e modalità nella forma regolamentare;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 443 del 27 febbraio 2004;

DECRETA:

E' approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti mirati alla promozione dell'immagine della Regione Friuli-Venezia Giulia e per l'incremento del movimento turistico», nel testo allegato a presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 19 marzo 2004

Art. 1.Finalita'

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti mirati alla promozione dell'immagine della Regione Friuli-Venezia Giulia e per l'incremento del movimento turistico, ai sensi dei commi 137, 138 e 139 dell'art. 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.

Art. 2.Beneficiari

- 1. Beneficiano dei finanziamenti di cui al presente regolamento, i soggetti pubblici e privati, le associazioni, i comitati, le fondazioni, i consorzi, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).
- 2. Qualora i beneficiari siano imprese, i finanziamenti sono concessi secondo la regola «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

Art. 3.Iniziative finanziabili

1. I progetti di cui all'art. 1, di seguito denominati «progetti mirati», riguardano le iniziative turistiche, agroalimentari, culturali, artistiche e sportive come previsto dal comma 139 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2000.

Art. 4.Priorità

1. Sono ammessi a finanziamento prioritariamente i progetti di chiara valenza regionale aventi finalità di promuovere l'immagine della Regione Friuli-



Venezia Giulia ed incrementare l'offerta turistica, così come indicato al comma 139 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2000.

2. Sono inoltre ammessi a finanziamento prioritariamente i progetti inseriti nei programmi approvati congiuntamente dalle Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT) e dai principali soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito territoriale di competenza.

Art. 5.Intensità del finanziamento

- 1. Il finanziamento concesso secondo le seguenti percentuali:
- a) nella misura massima del 95 per cento a favore dei progetti mirati presentati da enti pubblici;
- b) nella misura massima del 90 per cento a favore dei progetti mirati presentati da associazioni, comitati, fondazioni, consorzi e Onlus;
- c) nella misura massima dell'80 per cento a favore dei progetti mirati presentati da soggetti privati.

Art. 6.Presentazione delle domande di finanziamento

- 1. Le domande di finanziamento sono presentate alla direzione centrale delle attività produttive servizio per la promozione e l'internazionalizzazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di effettuazione dell'iniziativa.
- 2. Le domande di finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante, sono corredate dalla seguente documentazione:
- a) relazione illustrativa dell'iniziativa contenente l'indicazione della data e del luogo di svolgimento della medesima;
- b) preventivo dettagliato delle spese relative all'iniziativa;
- c) piano finanziario contenente l'indicazione dei mezzi finanziari a copertura delle spese per l'iniziativa e l'indicazione precisa delle quote di compartecipazione anche di enti pubblici locali e provinciali ivi compresi i comuni, le province e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- d) relazione sull'attività' svolta dal beneficiario nei cinque anni precedenti contenente l'indicazione delle sovvenzioni pubbliche ricevute;
- e) istanza di accreditamento del finanziamento.

Art. 7. Modalità di finanziamento

- 1. Il decreto di concessione del finanziamento stabilisce i termini per la presentazione della rendicontazione della spesa.
- 2. Il finanziamento è' erogato a seguito di presentazione, nei termini stabiliti nel relativo decreto di concessione, della rendicontazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 a seconda della natura del beneficiario.

- 3. L'erogazione del finanziamento può essere disposta in via anticipata contestualmente all'adozione del provvedimento di concessione, sino alla misura del 70 per cento del finanziamento concesso.
- 4. L'entità' del finanziamento non può comunque eccedere, anche in caso di riduzione della spesa, il limite percentuale stabilito con il provvedimento di concessione originario.

Art. 8. Norma transitoria

- 1. In sede di prima applicazione per l'anno 2004, sono considerate ammissibili le domande presentate alla direzione centrale delle attività produttive entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
- 2. Sono fatte salve le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. Le medesime devono essere integrate, ove necessario, in conformità al presente regolamento entro il termine di cui al comma 1.

Art. 9. Abrogazione

1. L'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente

della Regione n. 0210/Pres. di data 9 luglio 2002 concernente «Regolamento per la fissazione dei termini di presentazione delle domande di finanziamento ai sensi di disposizioni normative concernenti il settore del turismo» e' abrogato.

Art. 10.Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: Illy

Note

Id. 964